

TI_GERICHTE 11.2010.137 vom 18. Juni 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2010.137

FR: TI_GERICHTE 11.2010.137 du 18 juin 2013

IT: TI_GERICHTE 11.2010.137 del 18 giugno 2013

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

Erwägungen

E. 1

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). La decisione impugnata è stata notificata all'appellante il 18 novembre 2010. Introdotto lunedì 29 novembre 2010, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile. Non sono ricevibili invece le osservazioni all'appello presentate il 12 gennaio 2011 da AO 1. Contrariamente a quanto crede quest'ultima, in effetti, la trattazione delle cause in camera di consiglio non era sospesa dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC ticinese), sicché il termine di dieci giorni per rispondere, a lei impartito con ordinanza notificata il 24 dicembre 2010, è scaduto infruttuoso lunedì 3 gennaio 2011.

E. 2

Parimenti irricevibile è la documentazione acclusa all'appello di AP 1. La facoltà di addurre nuove prove in seconda sede prevista dagli art. 138 cpv. 1 vCC e 423 b cpv. 2 CPC ticinese riguardava solo le cause di merito, non le misure provvisoriale né le procedure a tutela dell'unione coniugale (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c ; DTF 133 III 115 consid. 3.2). In tali ambiti continuava a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese, tranne ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice reputasse opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419 b CPC ticinese). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, l'appello perseguendo in concreto non gli interessi del figlio, il cui contributo alimentare non è in discussione, bensì quelli del genitore.

E. 3

L'appellante chiede di dichiarare nulla la sentenza impugnata con le ordinanze pretorili del 19 luglio e dell'11 ottobre 2010, rimproverando al Pretore di avere rifiutato sia una dichiarazione scritta del dott. _____, già presidente del consiglio di amministrazione della _____, con cui egli ha lavorato per oltre vent'anni, sia l'audizione del medesimo come testimone. A suo dire l'interessato avrebbe potuto chiarire la sua situazione professionale, i motivi per cui egli non riceve alcun compenso in relazione ai servizi resi e per cui talune carte di credito sono intestate a lui, mentre i veri utilizzatori sono varie

società del gruppo (appello, pag. 10 in basso). Ora, nella procedura ticinese di dichiarazioni scritte di terzi redatte su richiesta di parte non potevano sostituire deposizioni testimoniali che si sarebbero potute assumere ritualmente, salvo – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – che la controparte aderisse esplicitamente alla loro produzione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 27 ad art. 90 CPC; v. anche nota al Rep. 2000 pag. 221). Quanto all'escussione di _____ come testimone, il Pretore ha ritenuto che simile audizione avrebbe solo procrastinato la lite, senza verosimilmente apportare “nulla di decisivo”, il convenuto avendo avuto “ampia facoltà di documentare la sua situazione” senza dover far capo per ciò alla testimonianza del suo ex principale (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Sostiene di non comprendere i motivi per cui il Pretore ha rinunciato ad assumere la testimonianza (memoriale, punto 5), ma l'opinione del primo giudice è chiara. Nell'ambito di un apprezzamento anticipato della prova il Pretore ha ritenuto che la deposizione di _____ non avrebbe verosimilmente recato elementi di rilievo, vista la reticenza mostrata dallo stesso AP 1 all'interrogatorio formale. Ripetere in simili circostanze – come fa il convenuto – che l'assunzione del testimone avrebbe potuto chiarire la situazione lavorativa, i motivi per cui egli non riceve alcun compenso in relazione ai servizi resi e le ragioni per cui talune carte di credito risultano a lui intestate significa allegare argomentazioni che cadono nel vuoto. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello nel merito.

E. 4

Litigiosi rimangono, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie e l'iscrizione di A _____ all'asilo privato “_____” per l'anno scolastico 2010/11 con assunzione dei relativi costi. Ai fini della prima questione il Pretore non è stato in grado di definire con precisione il reddito del convenuto. Ha constatato che quando lavorava per la _____ costui guadagnava fr. 7760.– mensili e che le indennità di disoccupazione da lui riscosse in seguito, fra il gennaio e il settembre del 2009, ammontavano in media a fr. 6070.– mensili, ma che dopo di allora la situazione è poco chiara. Comunque sia, egli ha continuato, il tenore di vita di AP 1 è rimasto “estremamente elevato” anche dopo la fine dell'attività presso la _____, a dimostrazione del fatto ch'egli “può ancora contare su notevoli entrate mensili”, verosimilmente da parte della _____. Il Pretore non ha trascurato che, stando al convenuto, negli ultimi anni la crisi delle borse avrebbe “notevolmente diminuito, se non annullato, i proventi risultanti dagli investimenti effettuati dalla _____”, ma ha rilevato che lo stesso ha conservato un livello di vita dispendioso anche quando “la crisi delle borse aveva già fatto la sua comparsa”. Negli ultimi anni poi egli ha “sempre provveduto al mantenimento della famiglia, cui dal profilo economico nulla è mancato”. Ne ha desunto che con i suoi redditi il convenuto ha per lo meno la capacità di finanziare il proprio fabbisogno minimo, il fabbisogno in denaro di A _____ e il fabbisogno minimo della moglie, nella misura in cui questa non è in grado di coprirlo. Nelle condizioni descritte il primo giudice ha determinato il fabbisogno minimo del marito in circa fr. 5300.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, canone di locazione con spese accessorie fr. 3230.–, premio della cassa malati fr. 374.75, spese d'automobile e premi assicurativi fr. 150.–, onere fiscale fr. 350.–) e il fabbisogno in denaro di A _____ in fr. 1300.– mensili (assegni familiari non compresi), pari al contributo di mantenimento pattuito dalle parti. Quanto al fabbisogno minimo della moglie, egli l'ha calcolato in circa fr. 6700.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 3233.–, spese di riscaldamento fr. 234.–, premio

della cassa malati fr. 638.–, assicurazione RC privata fr. 92.–, assicurazione stabili fr. 170.–, assicurazione cose e incendio fr. 132.–, manutenzione piscina fr. 280.–, manutenzione giardino fr. 158.–, imposta di circolazione fr. 50.–, assicurazione dell'automobile fr. 70.–, onere fiscale fr. 300.–). Accertato che l'istante postulava unicamente la copertura del proprio fabbisogno minimo e che lavorando al 50% essa guadagna circa fr. 1580.– mensili netti, in definitiva il Pretore ha fissato il contributo alimentare per lei nella differenza di fr. 5120.– mensili.

E. 5

Per quel che è dei suoi introiti, l'appellante sostiene di essere stato licenziato nel 2008 dalla _____ per colpa della moglie, di avere subito una “drastica riduzione” delle entrate in seguito alla disoccupazione e di versare in serie difficoltà dopo di allora, “la recente crisi dei mercati finanziari” avendo “di gran lunga ridotto, per non dire quasi esaurito”, i proventi che la _____ gli garantiva. Senza dimenticare – soggiunge – ch'egli non può profittare da sé solo di quell'azienda (la cui beneficiaria economica è la madre), non essendo figlio unico di _____, la quale per vincoli di parentela non poteva per altro essere chiamata a testimoniare davanti al Pretore. L'appellante ribadisce di non conseguire alcun reddito proprio, di non essere riuscito a trovare un'altra attività per mancanza di qualifiche professionali dopo il licenziamento da parte della _____ e di essersi rassegnato perciò a collaborare due anni gratuitamente con il suo ex principale _____ (che il Pretore ha rifiutato di sentire) per ricuperarne la fiducia e diventare suo “consulente esterno”. Con ogni evidenza – egli epiloga – ciò non poteva essere documentato. L'argomentazione è inconcludente. Il Pretore non ha trascurato – come detto – che nell'agosto del 2008 il convenuto è stato licenziato dalla _____, né che dal gennaio al settembre del 2009 ha riscosso indennità di disoccupazione, né – ancor meno – che per finire AP 1 sostiene di sopperire a sé medesimo solo grazie ai proventi della _____. Ha accertato però che ancora nel gennaio del 2010, tre mesi dopo la fine della disoccupazione e “in un periodo in cui sicuramente la crisi delle borse aveva già fatto la sua comparsa”, quegli ha affrontato spese fisse ricorrenti per fr. 21 872.90 (sentenza impugnata, pag. 4 in alto), deducendo da ciò che continua a fruire di cespiti d'entrata ragguardevoli. Con tale argomentazione l'interessato non tenta neppure di confrontarsi. Accenna a esecuzioni per debiti contro di lui, riferendosi tuttavia a un documento nuovo, e come tale irricevibile in appello (doc. 46). Lamenta che il 1° marzo 2013 il conto _____ della _____ presso la _____ (doc. 37) fosse praticamente a zero, ma la doglianza poco sussidia, risultando dagli atti che buona parte delle spese familiari erano saldate in contanti dal convenuto allo sportello postale (doc. 15 a 25, per pagamenti di quasi fr. 100 000.– nel 2009 e, appunto, di fr. 21 872.90 nel gennaio del 2010). Mal si comprende dipoi perché il convenuto non fosse in grado di documentare – almeno a livello di verosimiglianza – con quali risorse egli abbia fatto fronte alle esigenze della famiglia, per lo meno dopo il settembre del 2009 (fine delle indennità di disoccupazione). Gli estratti dei conti bancari della _____ sono manifestamente in suo possesso, come dimostra il doc. 37. Invece di ciò, si è limitato a dichiarare durante l'interrogatorio formale di avere vissuto “negli ultimi dieci anni unicamente con il mio stipendio di fr. 8000.– lordi per 13 mensilità”, oltre a quanto ricevuto dalla _____. Salvo che, chiamato a precisare l'entità delle somme ricevute, ha preteso di non esserne a conoscenza (verbale 16 giugno 2010, pag. 5 risposta n. 5). Chiamare a deporre la madre in simili circostanze – ipotesi di per sé non esclusa, contrariamente alle affermazioni dell'appellante (art. 228 CPC ticinese) – si sarebbe rivelato un mero diversivo. A maggior ragione ove si consideri che nell'appello l'interessato asserisce di non avere

alcun reddito, ma non spiega nemmeno a grandi linee come sovvenga a sé medesimo né quanto sia il suo fabbisogno minimo, che il Pretore ha stimato in circa fr. 5300.– mensili e ch'egli contesta (memoriale, pag. 14 in basso), astenendosi però dall'indicare a quanto ammonti. Ne segue che, non motivato a sufficienza, in proposito l'appello si rivela già di primo acchito destinato all'insuccesso.

E. 6

L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe dovuto imputare alla moglie un reddito da attività lucrativa a tempo pieno (e non solo al 50%), una riconciliazione tra coniugi apparendo ormai esclusa. Ora, la questione di sapere se si possa pretendere già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale, nella prospettiva dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, che un coniuge professionalmente inattivo – in tutto o in parte – riprenda o estenda senza indugio un'attività lucrativa è già stata debitamente riassunta da questa Camera (da ultimo: RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 a 4 con riferimenti). Non è dunque il caso di ripetersi. Ai fini del presente giudizio basti ricordare che, comunque sia, ove i mezzi a disposizione della famiglia siano sufficienti per finanziare due economie domestiche separate, di regola un coniuge affidatario può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività a tempo parziale solo al momento in cui il figlio più giovane a lui affidato abbia raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a, ribaditi in DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). In concreto AO 1 accudisce tuttora ad A_____, che non ha ancora 10 anni, ed esercita un'attività lucrativa al 50%. I redditi della famiglia essendo sufficienti per finanziare due economie domestiche separate, non v'è ragione perché essa debba essere tenuta a estendere il suo grado d'occupazione. Su questo punto l'appello manca di consistenza.

E. 7

Di scorcio il convenuto fa valere altresì che la moglie potrebbe ridurre il costo del proprio alloggio e trovare un'abitazione meno onerosa, proporzionata alle sue necessità. Il Pretore non ha ravvisato gli estremi per imporre alla moglie un trasloco, rilevando che in costanza di matrimonio ogni coniuge ha il diritto di mantenere – per quanto i mezzi a disposizione ciò consentano – il livello di vita precedente la separazione di fatto (sentenza impugnata, pag. 5 a metà). Su tale argomentazione l'appellante sorvola, di modo che al riguardo l'appello si dimostra irricevibile già per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

E. 8

Per quanto si riferisce alle spese dell'asilo privato frequentato da A_____, l'appellante sostiene che il figlio potrebbe essere iscritto benissimo all'asilo pubblico, adiacente all'abitazione coniugale, non avendo egli i mezzi per pagare la retta dell'anno scolastico 2010/11. A mente del Pretore “dal punto di vista finanziario, viste le entrate del marito”, “ben si può ritenere” invece che AP 1 sia in grado di assumere quei costi, anche perché l'interesse del figlio è di rimanere nel proprio ambiente (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo), senza dover affrontare cambiamenti evitabili. Nell'appello il convenuto non contesta che l'interesse del figlio sia quello di continuare a frequentare l'asilo privato. Si limita una volta ancora a invocare la propria difficile situazione finanziaria, ma – come si è visto – senza allegare alcun dato concreto sul presunto degrado di risorse cui egli ha dovuto far fronte, per lo meno dopo la fine della disoccupazione. Su quali entrate egli abbia potuto

contare dopo di allora rimane un interrogativo senza risposta. Una volta ancora la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

E. 9

Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si assegnano ripetibili a AO 1, le cui osservazioni sono irricevibili (sopra, consid. 1).

E. 10

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 3950.– b) spese fr. 50.– fr. 4000.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.